

La rideterminazione dell'assegno divorzile per sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato

di EMANUELA DICIOCIA

Con la recente ordinanza n. 21818/2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla rideterminazione dell'assegno divorzile per sopravvenuti giustificati motivi sorti in capo all'obbligato. Invero, ai sensi dell'art. 9, l. n. 898/1970 e successive modifiche, laddove sopravvengano giustificati motivi successivamente alla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale – su istanza di parte – può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità di erogazione dell'assegno perequativo. Come è noto, infatti, in tale ambito la revisione delle condizioni di divorzio resta consentita anche successivamente al passaggio in giudicato della relativa sentenza, in ossequio alla clausola *rebus sic stantibus*, che rende la medesima sentenza modificabile allorquando sorgano significative variazioni fattuali. Nel caso in commento, la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla richiesta di soppressione, ovvero riduzione, dell'assegno di divorzio disposto in favore dell'ex moglie del richiedente, giustificata dai sopravvenuti oneri familiari di quest'ultimo (nello specifico, la nascita di un figlio dalla nuova compagna). Evidentemente, il ricorrente reputava che la portata dell'assegno perequativo in questione avrebbe potuto nuocere alla famiglia in via di formazione.

Tuttavia, la Suprema Corte ha statuito che la formazione di un nuovo nucleo familiare, se successiva al riconoscimento dell'assegno divorzile all'ex coniuge, non giustifica *tout court* la revoca né la riduzione dell'assegno in parola, a meno che l'obbligato non dimostri un effettivo depauperamento delle proprie sostanze, verificatosi successivamente alla sentenza di divorzio. La Cassazione incardina il proprio ragionamento entro due direttive principali.

In primo luogo, relativamente alla determinazione dell'assegno, la Suprema Corte sottolinea come sia esente da censure la pronuncia della Corte d'Appello, la quale preliminarmente e correttamente accertava l'esistenza del diritto all'assegno divorzile in capo alla ex moglie in virtù della natura propria natura perequativo-compensativa, «discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà». Siffatta natura comporta che il contributo da riconoscere

all'ex coniuge non sia atto a garantire il perseguimento dell'autosufficienza economica del richiedente in base ad un parametro astratto, bensì a fornire un livello reddituale proporzionato all'apporto fornito alla vita familiare durante gli anni di matrimonio, considerando altresì le aspettative professionali sacrificate. Nel caso di specie, la Corte ha esaminato l'apporto economico fornito alla famiglia dalla moglie, che svolgeva la professione di insegnante, insieme alla durata di dodici anni del legame di coniugio.

L'ulteriore questione trattata dal Collegio attiene all'incidenza, sulla somma erogata dall'ex coniuge, degli eventi relativi alla costituzione di una nuova famiglia e sulla conseguente nuova paternità del soggetto onerato, punto su cui si registrava una giurisprudenza piuttosto vaga e mutevole. In proposito, la Cassazione ha stabilito che l'assegno divorzile non può essere diminuito *sic et simpliciter*, a nulla rilevando la formazione da parte dell'obbligato di un nuovo nucleo familiare, a meno che costui non dimostri un effettivo depauperamento delle proprie finanze, definito dalla Corte come la «concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità di reddito».

In definitiva, ove a sostegno di una richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, occorre che il Giudice verifichi se si sia determinato un effettivo impoverimento delle sue sostanze, sulla scorta di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.